



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3489/2021

TRA

ANGELONE Giuseppe, rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti Marco Ippolito Matano e Giuseppe Cundari unitamente ai quali elett. dom. in Caserta, al viale delle Querce n. 20

RICORRENTE

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli, con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 09.06.2021 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità Omnicomprensiva prevista dall'art. 9 comma 3, del D.L. 104/2020 nonché l'indennità Omnicomprensiva – bis ai sensi dell'art. 15, comma 3 D.L. 137/2020 con conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle relative somme.

A sostegno della domanda deduceva di aver prestato attività lavorativa come dipendente stagionale a tempo determinato, appartenente ad un settore diverso da quello del turismo e degli stabilimenti termali (e precisamente del settore agricolo) ed aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo ricompreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (con riferimento al D.L. 104/20), tra il 1 gennaio 2019 e il 29.10.2020 (con riferimento al d.l. 137/20), e tra il 1 gennaio 2019 e il 30.11.2020 (con riferimento al D.L. 157/20), e di essere in possesso degli ulteriori requisiti di legge per beneficiare delle predette indennità.

Si costituiva l'Inps che resisteva al ricorso chiedendo nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata.

Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dall'Inps ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.

La domanda non è fondata e deve, pertanto, essere respinta per le ragioni di seguito espresse.

Il Tribunale ritiene di dover aderire, condividendone le motivazioni e l'iter argomentativo, all'orientamento espresso sul punto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 2650/2022 (dott.ssa Stefanelli) nonché dal Tribunale di Foggia sentenza n. 1927/2022 (Dott.ssa Notarnicola), che in questa sede si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

Il ricorrente, pacificamente lavoratore agricolo a tempo determinato (come risulta dagli estratti contributivi in atti) ha presentato domanda per ottenere l'indennità omnicomprensiva e l'indennità omnicomprensiva bis di cui, rispettivamente, agli artt. 9 comma 2 D.L. 104/20 ed art. 5 comma 3 D.L. 137/20.

Occorre, preliminarmente accertare se il ricorrente abbia diritto, in qualità di lavoratore agricolo a tempo determinato, a percepire le richieste indennità.

A giudizio del Tribunale, difetta, nel caso di specie, il carattere stagionale dell'attività, non condividendosi in proposito, le pur pregevoli argomentazioni elaborate dalla difesa attorea.

Le norme invocate dal ricorrente, invero, fanno entrambe riferimento a "lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali".

È cruciale, di conseguenza, verificare se i lavoratori agricoli a tempo determinato possano annoverarsi tra i lavoratori stagionali.

Elementi determinanti sul punto si traggono dall'esame della composita disciplina emergenziale che si è succeduta nel biennio precedente, caratterizzata da plurimi (e talvolta frammentari) interventi di aiuto e sostegno a svariate categorie di lavoratori.

Le prime misure di sostegno sono contenute nel cd. decreto Cura Italia, DL n. 18/2020, che recava una precisa distinzione tra lavoratori stagionali (art. 29) e lavoratori agricoli (art. 30). L'art. 30, in particolare, dettava una disciplina peculiare per i lavoratori agricoli, non sovrapponibile a quella scolpita per i lavoratori stagionali: "Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro".

Malgrado tale distinzione fosse presente e ben marcata nel DL 18/20, nei successivi decreti DL 104/20 (decreto agosto), 137/20 (Ristori) e 157/20 (ristori quater) scompare qualsiasi riferimento ai lavoratori agricoli e si prevedono misure di sostegno soltanto per i lavoratori "stagionali". Non va, poi, sottaciuto che solo il decreto Sostegni bis (DL n. 73/21), che ha disposto la proroga delle indennità Covid introdotte dal DL n. 41/21, ha previsto ex novo l'introduzione di nuove indennità a favore (anche) degli operai agricoli (art. 69 co. 1-5).

L'analisi dell'iter normativo, allora, consente già di porre in luce come l'assenza di ogni riferimento specifico ai lavoratori agricoli a tempo determinato, nelle disposizioni normative invocate dal lavoratore, deponga nel senso della volontà del legislatore di escludere tale categoria dalle erogazioni ivi previste, sulla scorta del noto principio "Ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit".

Ne è la conferma, poi, il dato che nel DL 73/21 siano state nuovamente introdotte misure specifiche per tale categoria di lavoratori.

Sebbene tali argomentazioni siano già di per sé sole idonee a concludere nel senso del rigetto del ricorso, stante le inequivocabili conclusioni che si devono trarre dall'esame, anche in chiave diacronica, del complesso normativo sul punto, va rammentato che la normativa posta alla base della domanda proposta è di carattere emergenziale, e come tale di stretta interpretazione.

Del resto le conclusioni raggiunte sono supportate anche dalla ratio dei provvedimenti di sostegno che sono stati indirizzati a supportare le categorie di lavoratori maggiormente colpite dalla crisi innestata dall'ondata pandemica. E allora, non può nemmeno dubitarsi della legittimità costituzionale della normativa in parola, laddove si tenga a mente che la scelta (discrezionale) del Legislatore è ancorata sul presupposto per cui l'attività agricola, a differenza delle altre per le quali sono stati previsti i sostegni, non ha mai subito una stasi completa.

E infatti, il DPCM 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", ha indicato tutte quelle attività della filiera agricola che, essendo ritenute essenziali, erano escluse dal blocco della produzione e degli scambi per la generalità delle attività industriali e commerciali in Italia (il suo allegato, contenente l'elenco delle attività consentite, è stato modificato dal DM 25 marzo 2020).

Tali disposizioni, inizialmente applicabili sino al 3 aprile, sono state prorogate al 13 aprile 2020 dal DPCM 1 aprile 2020 (emanato in attuazione dell'art. 2 DL n. 19/2020).

È quindi intervenuto il DPCM 10 aprile 2020, adottato anch'esso in base all'art. 2 DL n. 19/2020, il quale, nella sostanza, ha confermato le precedenti disposizioni, prorogandole fino al 3 maggio 2020, pur con qualche modifica delle attività consentite.

È stato, poi, adottato il DPCM 26 aprile 2020, il quale, oltre a confermare quanto precedentemente disposto, ha previsto, per il periodo intercorrente tra il 4 e il 17 maggio 2020, la possibilità di riprendere le altre attività produttive legate al settore agricolo (in particolare, relative alla fabbricazione di trattori agricoli e di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia), mantenendo la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad eccezione delle consegne a domicilio e della ristorazione con asporto.

Ai sensi dei suddetti decreti, è sempre stata consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna - tra gli altri - di prodotti agricoli e alimentari.

Nessun profilo di irragionevolezza, pertanto, può rinvenirsi nella scelta normativa di escludere dalle indennità oggetto del presente procedimento i lavoratori agricoli a tempo determinato.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

La novità delle questioni giuridiche affrontate giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa le spese.

Santa Maria Capua Vetere, 13 ottobre 2023

Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni